

## **PRIVATIZZAZIONE DELLA RAI E CONTEMPORANEA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo 1 bis):*

### *Art 1 bis)*

*(Cessione sul mercato del pacchetto azionario della società Rai Radio Televisione Italiana in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Rai Radio Televisione Italiana e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa)*

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'Economia e Finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Rai Radio Televisione Italiana in proprietà e possesso del Ministero medesimo,

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato .

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede, allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

### **Spiegazione emendamento**

Per avere un effettivo pluralismo informativo deve superarsi l'attuale sistema anticoncorrenziale i cui limiti strutturali trovano origine nel mancato governo del processo di nascita del sistema infrastrutturale delle telecomunicazioni risalente agli inizi degli anni '80.

A tale fine si propone un limite «economico» alla raccolta di risorse pubblicitarie differenziato tra la disciplina dell'emittenza terrestre, rispetto all'emittenza via cavo o via satellite.

Si propone la modifica della disciplina vigente stabilendo un limite economico del 30 per cento riferito al settore televisivo (attualmente il limite economico è commisurato al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni che aggrega in un coacervo eterogeneo di beni e servizi che non possono essere ricondotti a un medesimo ambito di mercato, con il risultato di privare di qualunque efficacia la soglia *antitrust* del 20 per cento essendo invece una protezione delle attuali posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo).

Si è prevista una terza tipologia di limiti *antitrust*, già presenti nella normativa vigente, che si applicano ai soggetti che operano non solo nel mercato tradizionale della radiotelevisione, ma anche nei diversi comparti che compongono l'intero settore delle comunicazioni.

C'è poi la previsione di un limite alla possibilità di incroci proprietari tra soggetti operanti in settori diversi della comunicazione. In particolare, per quanto concerne gli incroci proprietari tra stampa e televisione, si riprende una disposizione già contenuta nella legge n. 112 del

2004 volta a evitare che il vantaggio iniziale derivante dall'integrazione possa essere prevalentemente a favore degli operatori televisivi.

Il limite economico alla quantità di risorse imputabili ad un soggetto, nel caso di incroci proprietari tra televisione, radio, carta stampata, cinema, televisione via *internet* e altri *media* affini, rimane del 20 per cento del totale delle risorse del settore radiotelevisivo e dei *media* affini.

Infine, l'ultimo limite anticoncorrenziale, sempre di natura economica, riguarda gli attuali soggetti dominanti nel settore delle comunicazioni elettroniche per i quali il limite alle risorse acquisibili nel settore della radiotelevisione e dei *media* affini scende dal 20 per cento al 10 per cento